

**ALLEGATI VALUTAZIONE FINALE
del COLLEGIO DEI DOCENTI
seduta del 20.05.2022 - delibera n. 39**

INDICE

ALLEGATO. 1	AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
ALLEGATO. 2	AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
ALLEGATO. 3	VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
ALLEGATO. 4	VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE - CRITERI DI FORMULAZIONE
ALLEGATO. 5	ATTRIBUZIONE DELLA LODE AL TERMINE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

**AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Facendo riferimento alla normativa vigente, l'IC "via Regina Elena"- Scuola Sec. Primo Grado "L. Pirandello" definisce e adotta, deliberandoli, i seguenti criteri generali:

AMMISSIONE - L'ammissione alla classe successiva è disposta:

1. in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione". (DL 62/2017 e la Nota 1865/2017)
2. tale ammissione avviene in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, per l'a.s. 2021-22 anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, OM 64/2022, art. 2);
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1988;

NON AMMISSIONE - "In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adequata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata **a maggioranza**; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti-, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". (Nota Miur 1865/2017). La **non ammissione alla classe successiva** è prevista in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. in caso di mancata validità dell'anno scolastico per superamento del limite di assenze ovvero non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio docenti, per l'a.s. 2021-22 anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, OM 64/2022, art. 2);
2. si è incorsi, a causa di comportamenti di particolare gravità, nella sanzione disciplinare (di competenza del Consiglio di Istituto) di esclusione dalla scrutinio finale e quindi di non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato (DPR 249/1998, art. 4, commi 6 e 9 bis);
3. in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento ovvero:

- **maturazione complessivamente inadeguata del processo formativo** dell'alunno tale da compromettere la scolarità futura e la possibilità di una prosecuzione positiva;
- **mancato o insufficiente miglioramento** rispetto ai livelli di partenza, pur in presenza di stimoli individualizzati e specifiche attività di recupero e/o sostegno organizzate dalla scuola;
- **mancato o scarso raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari**, con lacune e carenze tali da pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la frequenza della classe successiva, e nello specifico **presenza di tre (o più) insufficienze gravi** (per insufficienze gravi si intendono quelle espresse con voto uguale al quattro; due insufficienze meno gravi, quelle espresse con voto uguale al cinque, saranno considerate pari ad una grave)

**AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
ALL'ESAME DI STATO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. PIRANDELLO"**

Facendo riferimento alla normativa vigente, l'IC "via Regina Elena"- Scuola Sec. Primo Grado "L. Pirandello" definisce e adotta, deliberandoli, i seguenti criteri generali:

AMMISSIONE - L'ammissione all'esame di stato è disposta:

1. in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (DL 62/2017, artt. 6-7 e la Nota MIUR 1865/2017).
 2. tale ammissione avviene in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, per l'a.s. 2021-22 anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica);
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1988;
- Pertanto, l'alunno viene ammesso all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
 - In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, anche inferiore al sei, senza utilizzare frazioni decimali.

NON AMMISSIONE - "In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a **maggioranza**; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti-, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". (Nota Miur 1865/2017). La **non ammissione alla classe successiva** è prevista in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. in caso di mancata validità dell'anno scolastico per superamento del limite di assenze ovvero non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio docenti, per l'a.s. 2021-221 anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica);
2. si è incorsi, a causa di comportamenti di particolare gravità, nella sanzione disciplinare (di competenza del Consiglio di Istituto) di esclusione dallo scrutinio finale e quindi di non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato (DPR 249/1998, art. 4, commi 6 e 9 bis);
3. in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento ovvero:
 - **maturazione complessivamente inadeguata del processo formativo** dell'alunno tale da compromettere la scolarità futura e la possibilità di una prosecuzione positiva;
 - **mancato o insufficiente miglioramento** rispetto ai livelli di partenza, pur in presenza di stimoli individualizzati e specifiche attività di recupero e/o sostegno organizzate dalla scuola;
 - **mancato o scarso raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari**, con lacune e carenze tali da pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la frequenza della classe successiva, e nello specifico **presenza di tre (o più) insufficienze gravi** (per insufficienze gravi si intendono quelle espresse con voto uguale al quattro; due insufficienze meno gravi, quelle espresse con voto uguale al cinque, saranno considerate pari ad una grave)

**VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. PIRANDELLO"**

Normativa

- Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (D.L. n. 59/2004, art. 11, comma 1, nota 1865/2017). In tal senso l'Istituzione scolastica fornisce informazioni puntuali agli alunni e alle loro famiglie circa le eventuali ore di assenza effettuate, secondo la periodicità definita autonomamente dalla scuola.
- Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'IC "Via Regina Elena"- Scuola Sec. Primo Grado "L. Pirandello" definisce e adotta le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico:

- Gravi motivi di salute adeguatamente motivati
- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute C.O.N.I.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- Motivi di disagio sociale solo ed esclusivamente documentati dai servizi sociali che risultano parzialmente sostitutivi della famiglia d'origine

Si precisa che tali deroghe vengono individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Per l'a.s. 2021-22 particolare attenzione è rivolta alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica come richiesto dall'OM 64/2022, art. 2.1a.

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
CRITERI DI FORMULAZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. PIRANDELLO"

Normativa

- Il voto di ammissione all'esame di Stato viene attribuito dal Consiglio di Classe al candidato sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, deve essere espresso in decimi (senza frazioni decimali), esso concorre per il 50% alla determinazione del voto conclusivo d'esame (Dlgs 62/2017, art. 6, comma 5; OM 43/2022, art. 2.2).
- Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

L'IC "via Regina Elena"- Scuola Sec. Primo Grado "L. Pirandello" definisce e adotta, deliberandoli, i seguenti criteri generali di formulazione del voto di ammissione all'esame di stato:

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà alla valutazione dell'andamento dell'alunno nel triennio: a partire dalla media delle valutazioni finali di ciascun anno scolastico, verrà calcolata la valutazione ponderata finale del triennio (M_T) come segue:
 - Media scrutinio finale del 1° anno con peso del 25% (M_1)
 - Media scrutinio finale del 2° anno con peso del 25% (M_2)
 - Media scrutinio finale del 3° anno con peso del 50% (M_3)

Formula:

$$M_T = M_1 \times 0,25 + M_2 \times 0,25 + M_3 \times 0,50$$

2. La valutazione finale M_T sarà determinata in senso migliorativo con l'integrazione di **0,2** se in presenza del seguente requisito:
 - **giudizio finale del comportamento 3° anno: OTTIMO**
3. Al termine, il valore numerico ottenuto sarà arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori allo 0,5.

- I primi due anni avranno peso minore (peso 25% ciascuno), il peso del terzo anno sarà maggiore rispetto agli anni precedenti (peso 50%) in quanto terrà conto della maturazione dell'alunno.
- Per gli alunni che non hanno frequentato il triennio presso l'Istituto si tengono in considerazione i risultati conseguiti presso altre scuole purché documentabili (se non è disponibile il documento di valutazione di classe I, si considererà la media della classe II con un peso del 25% e della classe III con un peso del 75%; se non sono disponibili i documenti di valutazione né di classe I né di II, si considererà la sola media della classe III).
- Per gli stranieri NAI che, al loro arrivo in Italia, sono stati inseriti in una classe successiva alla prima e/o che quindi non hanno frequentato l'intero triennio, si terrà in considerazione il percorso effettuato presso il nostro Istituto.
- Per gli studenti ripetenti, sarà presa in considerazione la media finale dell'anno in cui hanno ottenuto la promozione.
- Il giudizio di IRC/AARC dei tre anni non rientra nella determinazione del voto di ammissione all'esame.

**SVOLGIMENTO ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO
ATTRIBUZIONE DELLA LODE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. PIRANDELLO"**

Normativa

- L'Om 64/2022, all'art. 3 comma 2 (riprendendo il DM 741/2017, art. 13), recita:
"La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi (10/10) può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, su proposta della Sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame".

La Sottocommissione (Consiglio di Classe), con deliberazione assunta ALL'UNANIMITÀ, avanzerà la proposta di LODE per il candidato che:

- abbia ottenuto un voto dell'esame conclusivo del primo ciclo pari a 10/10
- abbia conseguito eccellenti risultati di apprendimento e maturazione personale, sia nei tre anni scolastici sia nelle prove d'esame (scritte e orali)
- si sia distinto nel complesso del percorso formativo